

113<sup>a</sup> Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma della Consigliera Montella

**Delibera di indirizzo su conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici presenti sul territorio di Roma Capitale e riduzione dell'inquinamento dell'aria.**

**PREMESSO CHE**

Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa prevede un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

- a) i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PMIO;
- b) i livelli critici per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto;
- c) le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di azoto;
- d) il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente di PM2,5;
- e) i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di cadmio, nichel e benzo(a)pirene.

La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia ha previsto come obiettivo di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità Europea, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi. Le disposizioni in essa contenute riguardano:

- a) il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici;
- b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione;
- c) l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni;
- d) la certificazione energetica degli edifici;

e) l'ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni.

- Nel processo di bilancio dalla Legge n.163 del 2016, riguardo il contrasto ai cambiamenti climatici tra gli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES) è stata introdotta formalmente nei documenti di programmazione economica e finanziaria il monitoraggio delle Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti.

### **CONSIDERATO CHE**

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 articolo 4 comma 7 ha normato che presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'amministratore espongono una tabella contenente:

- a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
- b) le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto termico;
- c) il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a).

- L'articolo 6 comma 1 prevede che l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo.

- Il comma 2 sempre dello stesso articolo cita che negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini.

- Ancora il comma 5 stabilisce che il terzo responsabile informa la Regione o l'organismo da loro eventualmente delegato:

- a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
- b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
- c) della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.

- L'articolo 7 che regola le norme sul controllo e manutenzione degli impianti termici al comma 1 recita che le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

- L'articolo 8 sul controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici al comma 1. stabilisce che in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

- a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo;
- b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

- Il comma 5 prevede che al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell'Allegato A del dpr 16 aprile 2013, n. 74. Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione con la cadenza indicata all'Allegato A del dpr 16 aprile 2013, n. 74.

#### **VISTO CHE**

- L'articolo 8, comma 1 e 2, ha disposto che le ispezioni sugli impianti termici sono curate dalle autorità competenti che effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.

- Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW.

- L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

#### **APPURATO CHE**

- La Regione Lazio ha il compito di predisporre e trasmettere al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione al 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2014 sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio.

- La relazione è aggiornata con frequenza biennale. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al primo agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell'anno successivo.

- La Regione Lazio in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 dell'Allegato A del dpr 16 aprile 2013, n. 74, avrebbe dovuto provvedere a:

a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile;

b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;

c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;

d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

- La Regione Lazio, con sottoscrizione dell'Accordo tra Regione Lazio e Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) approvato con la DGR n.509/2016, ha avviato le attività per l'attuazione del Sistema Informativo APE Lazio.
- In data 23 novembre 2017 è stato effettuato il collaudo del Sistema Informativo presso la sede della Casaccia di Enea dal personale regionale e dal personale di Enea;
- l'Enea, in collaborazione con gli uffici regionali, ha redatto la "Guida alla fruizione del Sistema Informativo APE Lazio della Regione Lazio" e ha avviato il Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici nel territorio della Regione Lazio (di seguito denominato Sistema Informativo APE Lazio) e ha stabilito il termine per l'entrata in vigore della nuova procedura informatica per l'iscrizione dei certificatori energetici, la trasmissione e la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica;
- La Regione Lazio ha proceduto così a partire da gennaio 2018 all'avvio dell'accesso al Sistema Informativo APE Lazio, in via sperimentale, tramite una sezione dedicata sul sito istituzionale della Regione Lazio sulla base della seguente tempistica:
  - a) avvio dell'iscrizione dei certificatori energetici;
  - b) avvio della trasmissione in formato digitale degli Attestati di Prestazione Energetica (APE).
- La Regione Lazio con deliberazione n°824 del 6-12-2017 ha avviato il Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici nel territorio della Regione Lazio e istituito l'Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica che avviene esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile all'interno del Sistema Informativo APE Lazio.
- La Regione Lazio non ha ancora stabilito gli oneri di deposito e conservazione degli APE per i certificatori energetici, sulla base di quanto stabilito dal decreto del 26 giugno 2015 concernente "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".
- La Regione Lazio non ha ancora stabilito le modalità di effettuazione dei controlli e delle ispezioni.
- La Regione Lazio non ha ancora adottato e sottoposto all'esame del consiglio regionale la proposta di legge n°402 del 26 ottobre 2017 di iniziativa della giunta regionale deliberazione n°689 del 24 ottobre 2017 su "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE" dove all'articolo 1 si citano le disposizioni in materia di efficientamento e risparmio energetico.

#### **PRESO ATTO CHE**

- Il Comune di Roma è Autorità competente alla vigilanza sugli impianti termici civili, ai sensi dell'articolo 283 del d.lgs. 152/2006.
- Con Deliberazione n. 78 del 14 novembre 2017 "Revoca delle deliberazioni C.C. n. 51 del 18/06/2009 e A.C. n. 10 del 7/03/2013. Adesione di Roma Capitale al "Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia" il Comune di Roma ha revocato le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 51 del 18/06/2009 e dell'Assemblea Capitolina n. 10 del 7/3/2013 e ha approvato la formale Adesione della città di Roma al "Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia", con l'impegno di realizzare gli obiettivi UE al 2030 per l'energia e il clima, indicati nel documento allegato, parte integrante del presente provvedimento, e di presentare, entro il termine previsto di due anni dall'adesione, il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), elaborato secondo le principali azioni strategiche che Roma Capitale pianifica di intraprendere.

- Roma Capitale ha investito il Dipartimento Tutela Ambientale - Osservatorio Ambientale sui cambiamenti climatici – per predisporre il Piano Regolatore Generale dell’Energia di Roma Capitale, documento che definirà le politiche energetiche che Roma Capitale intende adottare, al fine di perseguire gli obiettivi del Patto dei Sindaci.

- Il Comune di Roma deve:

- 1) effettuare il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l’uso razionale dell’energia in coerenza con quanto previsto dall’articolo 31 della l. n. 10/1991;
- 2) eseguire accertamenti e le ispezioni di cui all’articolo 9 del d.P.R. n. 74/2013;
- 3) effettuare il controllo sull’installazione di contatori di fornitura, di sotto-contatori, di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, di cui all’articolo 9, comma 5, lettere a), b) c) e d) del d.lgs. n. 102/2014.”.

### **TENUTO CONTO CHE**

- Nelle scuole della Capitale dopo le criticità verificatesi a novembre 2016 in relazione al riscaldamento, la situazione è apparsa preoccupante. Infatti, come emerge dal verbale della Commissione Capitolina Controllo, Garanzia e Trasparenza del 12-11-2016 gli Uffici del ‘SIMU’ Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana riferiscono che tutte le scuole di Roma, e forse anche del Lazio, si trovano in una situazione disastrosa per quanto riguarda l’impiantistica termica, poiché gli impianti sono vetusti e da rinnovare.


- E’ necessario, pertanto, investire per rendere più efficiente il patrimonio scolastico, anche inserendo il contabilizzatore di calore, il rilevatore termico che permetta di monitorare da remoto almeno la temperatura per razionalizzare l’accensione dei riscaldamenti.

### **RILEVATO INOLTRE CHE**

- E’ necessario ridurre l’inquinamento da materiale particolato (PM10 e PM2,5) e che ciò richiede prioritariamente uno sforzo teso a ridurre, ove possibile, sia la componente direttamente emessa (frazione primaria), sia le emissioni dei precursori come i NOx che generano la frazione secondaria.

- Risultati concreti per ridurre l’inquinamento possono essere raggiunti promuovendo l’uso di tecnologie più moderne e più efficienti, incentivando l’impiego di sistemi di abbattimento delle emissioni, promuovendo l’utilizzo di carburanti a basso impatto, impianti termici a bassa emissione di inquinanti tutti interventi questi applicabili a diversi settori corresponsabili delle emissioni di PM (es. traffico veicolare, riscaldamento domestico, impianti produttivi etc.).

- Dall’analisi dello stato attuale della qualità dell’aria si evidenzia, attraverso il link dei dati ambientali rilevati dall’ARPA che continua a verificarsi una qualità mediocre/scadente dell’aria in alcune zone di Roma durante il periodo invernale (ad esempio risulta addirittura PESSIMA la qualità dell’aria in zona FRANCIA attraverso il monitoraggio estratto il 30 gennaio 2018);



inoltre in alcuni municipi della capitale per gli inquinanti monossido di carbonio (CO), benzene (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>) e biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>) sono stati registrati valori dei parametri normati al di sopra dei limiti imposti dal D.lgs. 155/2010. Come noto inquinanti come il CO ed il benzene rappresentano inquinanti di tipo primario ossia emessi direttamente dalle fonti di origine. Concentrazioni minori ma più prolungate nel tempo di benzene possono alterare la memoria e certe capacità psichiche nell'uomo.

**TUTTO CIO' PREMESSO, TENUTO CONTO, VISTO, CONSIDERATO E APPURATO**

### **L'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

**In ragione dei motivi espressi in narrativa**

### **DELIBERA**

Di conferire apposito mandato ai competenti organi dell'Amministrazione Capitolina affinché Roma Capitale si attivi ad adottare, entro il termine massimo di 60 giorni dall'approvazione della presente deliberazione, tutti gli atti di competenza, al fine di conseguire i seguenti obiettivi affinché:

- L'Amministrazione capitolina attui tutte le misure di contrasto all'inquinamento atmosferico per gli inquinanti monossido di carbonio (CO), benzene (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>) e biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>) dove sono stati registrati valori dei parametri normati al di sopra dei limiti imposti dal D.lgs. 155/2010.

- L'Amministrazione Capitolina stabilisca autonomamente le modalità di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione (per le attività di ispezione come articoli 51, comma 1, lettera d) e 52, comma 1, lettera e), della l.r.14/1999) degli impianti termici privati e pubblici presenti sul territorio comunale (come ad esempio condomini, imprese, scuole, ecc.), in assenza di una normativa regionale di riferimento, per ridurre l'inquinamento dell'aria.
- L'Amministrazione capitolina stabilisca i termini e le modalità per l'invio alle autorità competenti, da parte degli operatori, dei rapporti attestanti l'avvenuta manutenzione e il controllo degli impianti termici degli edifici presenti sul territorio di Roma Capitale.
- L'Amministrazione capitolina stabilisca tempestivamente l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 15 del d.lgs. n. 192/2005, 16 del d.lgs. n. 102/2014, 34 della l. n. 10/1991 e 288 del d.lgs. 152/2006.
- L'Amministrazione capitolina introduca un "*Bollino BLU digitale*", con l'attivazione dei servizi di pagamento elettronico e sportello online.
- L'Amministrazione capitolina attivi un Catasto Unico Comunale degli Impianti Termici integrato al Catasto regionale degli impianti termici di cui all'articolo 10, comma 4, lettere a) e b) del DPR n. 74/2013 che costituisca l'unico canale per l'acquisto del Bollino BLU (prevedere un'esatta individuazione delle entrate e delle spese) per la trasmissione dei rapporti di controllo e di prova degli impianti termici.
- L'Amministrazione capitolina disciplini il sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), secondo le modalità di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).
- Il ragioniere generale di Roma Capitale stabilisca, di concerto con l'assessore competente, che i proventi derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), del d.P.R.75/2013, siano versati all'entrata del bilancio del Comune di Roma nella tipologia "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti", del titolo 3 "Entrate extratributarie", e sono iscritti, per quel che concerne la spesa, nel "Fondo per l'efficientamento energetico", istituito nel programma 01 "Fonti energetiche" della missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche".
- Il ragioniere generale di Roma Capitale stabilisca, di concerto con l'assessore competente, la destinazione del finanziamento dei "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" per finanziarie:
  1. il sistema informativo per controllo monitoraggio e ispezione Impianti Termici;
  2. interventi per l'efficientamento energetico e l'uso di fonti energetiche rinnovabili degli edifici;
  3. per l'attuazione e il monitoraggio del Piano Energetico Comunale per Roma Capitale;
  4. per le ispezioni effettuate da ARPA, per conto di Roma Capitale;
  5. per assicurare l'istituzione e la gestione del Catasto Unico Comunale degli Impianti Termici.

- L'Amministrazione capitolina stabilisca entro il 31 gennaio di ogni anno, la rendicontazione delle spese per lo svolgimento delle attività nonché delle entrate derivanti dalle visite ispettive e dall'applicazione delle sanzioni.
- L'Amministrazione capitolina utilizzi le anagrafiche degli impianti termici, per compilare il libretto elettronico, per effettuare gli accertamenti documentali, pianificare e gestire l'attività ispettiva, e predisporre statistiche in linea con i principi del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC).
- L'Amministrazione capitolina faccia predisporre dai competenti uffici del dipartimento patrimonio e SIMU un regolamento su standardizzazione energetica per le nuove costruzioni da realizzare sul territorio del Comune di Roma in linea con i principi del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC).
- L'Amministrazione capitolina attivi uno "Sportello online" per fornire assistenza e informazioni ai tecnici e ai cittadini nonché un'App per smartphone e tablet per la visualizzazione rapida del Portale dove i manutentori, i cittadini e le Autorità competenti potranno accedere e contattare il supporto tecnico, visualizzare i nominativi dei manutentori che operano in un dato municipio e scaricare modulistica per interfacciamento con la banca dati degli attestati di prestazione energetica e la relativa attività di controllo e materiale informativo.
- L'Amministrazione capitolina predisponga un servizio di "audit energetico" al fine di ottenere un'analisi energetica degli edifici capitolini con effettuazione dei controlli e delle ispezioni sugli impianti termici e avviare una proposta di interventi di riqualificazione con la pubblicazione trimestrale di un report predisposto dal Tecnico Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia per Roma Capitale.
- L'Amministrazione capitolina predisponga la composizione permanente di un Gruppo di lavoro per l'implementazione e l'aggiornamento delle "Disposizioni comunali per la gestione degli impianti termici".
- L'Amministrazione capitolina predisponga e siano eseguiti mediante il sistema informativo degli attestati di prestazione energetica l'accertamento documentale degli attestati di prestazione energetica degli edifici presenti sul territorio comunale, nonché le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi.
- L'Amministrazione capitolina predisponga un protocollo d'intesa con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA) per le ispezioni delle opere o degli edifici, dirette a verificare la completezza e la veridicità degli attestati di prestazione energetica.
- L'Amministrazione capitolina istituisca il comitato di indirizzo impianti termici composto dai rappresentanti di Roma Capitale, camere di commercio e delle organizzazioni e associazioni di categoria ai fini del coordinamento tra gli interessi delle categorie ivi rappresentate e di promozione e indirizzo di protocolli di intesa e campagne informative sul tema degli impianti termici.

